



Ufficio Tributario

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ISTITUITO DAL D.L. RILANCIO

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
AMBITO SOGGETTIVO	2
REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO	3
LA MISURA DEL CONTRIBUTO	5
LA MODALITA' DEL CONTRIBUTO	6
SANZIONI	7

1. INTRODUZIONE

Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. n. 34/2020, (c.d. "Rilancio"), all'art.25, ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica attuale.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha emanato:

- Il **10 giugno 2020** il **Provvedimento n. 0230439/2020** con il quale vengono definite le tempistiche e le modalità operative per le quali i soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e agrario potranno richiedere l'erogazione del **contributo in oggetto**;
- Il **13 giugno 2020** la **Circolare 15/E/2020**, con la quale vengono forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo e operativo in merito alla disposizione fiscale introdotta.

Con il presente documento si riassumono brevemente gli aspetti centrali dei Documenti Amministrativi sopra citati.

2. **AMBITO SOGGETTIVO**

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto **dai soggetti titolari di Partita Iva** che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

In particolare, a titolo esemplificativo, ci si riferisce a:

- **imprenditori individuali** (indipendentemente dal regime contabile adottato);
- **società in nome collettivo e in accomandita semplice** che producono reddito d'impresa (indipendentemente dal regime contabile adottato);
- **società per azioni;**
- **società a responsabilità limitata;**
- **enti non commerciali** pubblici e privati diversi dalle società che esercitano, in via non prevalente o non esclusiva, un'attività in regime di impresa (in base ai criteri stabiliti dall'art. 55 del TUIR), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- **persone fisiche** e associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche che esercitano arti e professioni, producendo **reddito di lavoro autonomo;**
- soggetti in **regime forfetario.**

Al riguardo, viene specificato che **il contributo non spetta** a:

- soggetti la cui **attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;**
- soggetti che hanno iniziato l'attività **dopo il 30 aprile 2020** (al riguardo è espressamente prevista l'eccezione per le partite Iva aperte dagli eredi al fine di prosecuzione dell'attività dei deceduti);
- **enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR (ad esempio organi e amministrazioni dello Stato);
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;
- **professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** (cosiddette casse previdenziali).

Nello specifico:

- con riferimento allo "status" di lavoratore dipendente viene chiarito che **le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che contestualmente sono lavoratori dipendenti possono invece fruire del contributo a fondo perduto** (ad esempio nel caso di soci di una società anche dipendenti della stessa: in questa fattispecie la società ha la possibilità di fruire del contributo a fondo perduto rispettandone i

requisiti d'ottenimento, o nell'ipotesi di un soggetto persona fisica che eserciti lavoro autonomo e che contestualmente sia pensionato);

- Con riferimento all'esclusione dei professionisti iscritti ai c.d. "enti di diritto privato" si ritiene che, secondo un'interpretazione letterale della norma e dei documenti amministrativi emanati fino ad oggi, l'esclusione dal contributo **valga esclusivamente per i professionisti, e non anche per i lavoratori autonomi**, iscritti sì ad Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ma non facenti parte di alcun Ordine o Albo. Conseguentemente si ritiene, ad esempio, che figure quali gli agenti e rappresentanti di commercio possano essere ricompresi tra i soggetti beneficiari della fruizione del contributo in questione.
- **soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità** previste dagli **artt. 27** (c.d. "bonus professionisti") e **38** (c.d. "bonus lavoratori dello spettacolo") del decreto "Cura Italia".

Infine, nel caso di un soggetto che eserciti differenti attività d'impresa delle quali alcune rientranti nell'alveo della disciplina ed altre escluse, lo stesso **potrà comunque fruire del contributo in questione** esclusivamente con riferimento alle attività ammesse al contributo stesso e nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti.

3. REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Per ottenere il contributo occorre rispettare i seguenti requisiti:

1) REQUISITO DI CARATTERE DIMENSIONALE

Nel periodo d'imposta 2019, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica non deve essere superiore ad € 5.000.000;

Il limite dimensionale previsto deve essere determinato considerando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi 2019 ovvero, in mancanza di scritture contabili, al volume d'affari relativo al medesimo periodo d'imposta.

Al riguardo viene altresì chiarito che per particolari categorie di contribuenti quali ad esempio i distributori di carburante, i rivenditori di giornali e periodici e i rivenditori di generi di monopolio, **ai fini della determinazione del summenzionato limite**, l'ammontare dei ricavi o compensi **deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore** (come previsto all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973).

Infine, qualora un **soggetto svolga più attività**, il limite per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

2) **REQUISITO DI CERTIFICAZIONE EMERGENZIALE**

Oltre al limite dimensionale, è necessario che sia presente **almeno uno** tra i seguenti requisiti:

- a) **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore almeno ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;**

FATTURATO APRILE 2019	SCOSTAMENTO ALMENO DEI 2/3	FATTURATO APRILE 2020	ACCESSO CONTRIBUTO AL
€ 100.000	€ 66.667	€ 60.000	<u>OK</u> Rispettato lo scostamento minimo
€ 100.000	€ 66.667	€ 70.000	<u>NO</u> Non rispettato lo scostamento minimo

Al riguardo occorre considerare:

- **tutte le fatture attive (al netto dell'Iva)**. Per la determinazione dell'ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far **riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.**

Ne consegue che andranno considerate:

- o le fatture con data ricadente nel mese di aprile;
- o in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT o del documento equipollente indicati in fattura.
- **le note di variazione** (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile;
- **le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili** (quindi rientranti nel c.d. "ciclo produttivo delle attività");
- l'importo totale dei corrispettivi **(al netto dell'Iva)** delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- nel caso della c.d. **"ventilazione dei corrispettivi"** o nel caso di soggetti che operano nel c.d. **"regime del margine"** (ad esempio agenzie di viaggio), al fine di semplificare il calcolo è specificato che l'importo di riferimento per determinare il calo di fatturato **possa essere riportato al lordo dell'Iva;**
- **nel caso di esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva** (ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste) è specificato che occorre considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile;

- **nel caso di soggetti che esercitino contestualmente più attività** o producano nel medesimo periodo d'imposta sia reddito d'impresa che di lavoro autonomo, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.

b) **inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019:**

- per i soggetti che hanno avviato **dal 1° gennaio 2019** il contributo (rispettando il predetto requisito dimensionale) è determinato come segue:
 - ❖ se il differenziale tra il totale fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e il totale fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè l'ammontare del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicheranno le percentuali previste per il calcolo del contributo (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo come successivamente specificato);
- per i soggetti che hanno avviato l'attività **a partire dal 1° maggio 2019**, stante l'assenza del parametro "storico" per il calcolo del decremento del fatturato e fermo restando il rispetto del requisito "dimensionale", il contributo spettante è pari al contributo minimo previsto (*vedi paragrafo successivo*);

c) **domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi** (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020

4. LA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo spettante è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo ammontare del mese di aprile 2019 come segue:

- **20% della differenza**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari ad € 400.000;
- **15% della differenza**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra € 400.000 e € 1.000.000;
- **10% della differenza**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra € 1.000.000 ed € 5.000.000.

Stante quanto sopra elencato, la norma ha previsto comunque **un contributo minimo** per un importo non inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al riguardo, quindi, nel caso in cui i soggetti beneficiari abbiano diritto al contributo che, sulla base dei calcoli sopra esposti sia inferiore al minimo o pari a zero (ad esempio, nell'ipotesi dei soggetti che hanno avviato l'attività nel mese di maggio 2019), il contributo stesso spetta, in ogni caso, per un importo **non inferiore al minimo previsto**.

Infine, si chiarisce che:

1. Sul piano contabile tale contributo costituisce un **“contributo in conto esercizio”** (rilevazione nella voce A5 del CE);
2. **Non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP;
3. **Non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili**;
4. **Non incide sulla deducibilità dei costi diversi** dagli interessi passivi come previsto dal TUIR.;
5. **Non è assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto**.

5. LA MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Al riguardo è specificato che i soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare **entro 60 gg** a partire **dal 15 giugno 2020** (quindi fino al 14 agosto 2020, con delle previsioni *ad hoc* per soggetti eredi), **esclusivamente in via telematica** (canali Entratel/Fisconline dell'Ufficio), un'istanza all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza di tutti i requisiti sopra evidenziati.

L'istanza, esemplificando, contiene:

- i dati del soggetto beneficiario del contributo (e, ad esempio, del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica);
- l'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma (che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente);
- le autocertificazioni dei requisiti previsti dalla norma per l'accesso al contributo, inclusa la dichiarazione Antimafia. Al riguardo viene chiarito che esclusivamente nel caso di contributo di importo superiore ad € 150.000, il modello dell'istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Inoltre, l'istanza può essere inviata anche da un intermediario abilitato che abbia la **delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente**, ovvero al servizio **consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche**

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono le seguenti:

- **software di compilazione**, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate dalle diverse software house di riferimento;
- **una specifica procedura web messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi"** dell'Agenzia delle Entrate.

6. SANZIONI

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema telematico dell'Agenzia risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al *file* dell'istanza trasmessa (alla stessa stregua degli invii telematici dei dichiarativi fiscali).

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Nell'eventualità di errore, il contribuente può trasmettere **un'istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli**.

Terminata la procedura di elaborazione per l'esecuzione del mandato di pagamento per l'erogazione del contributo, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma eventualmente solo **un'istanza di rinuncia** (in questo caso gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo).

Qualora dai controlli, esercitabili fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo all'anno di utilizzo, emerge che lo stesso sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia procederà al recupero delle somme erogate e non dovute irrogando **la sanzione prevista nella misura minima del 100% e massima del 200%**.

Per importi superiori a € 4.000 si applicano le pene previste dal Codice penale in materia di "*indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*" (reclusione da 6 mesi a 3 anni); nel caso contrario si applica la sanzione amministrativa da € 5.164 a € 25.822 fino a un massimo di una sanzione non superiore al triplo del contributo indebitamente percepito. **Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.**

Stante quanto sopra scritto, il soggetto che ha eventualmente percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare l'indebita percezione, **restituendo spontaneamente il contributo** ed i relativi interessi versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni previste in tema di ravvedimento operoso (**esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione**). Al riguardo con apposita Risoluzione sono stati istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.